

XLVIII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera elettiva — Discussione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato durante il secondo semestre 1861 — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Osservazioni ed istanze dei Senatori Pareto, Martinengo, Di Revel e Colla — Dichiarazioni del Ministro delle finanze — Parole del Senatore De Monte — Approvazione dell'art. 4 e dell'intero progetto — Presentazione di cinque progetti di legge dai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del Senatore Arnulfo all'art. 3 combattuto dai Senatori Di Revel, Vacca, e Regis — Emendamento del Senatore Giulini allo stesso art. 3 — Osservazioni del Senatore Pareto in appoggio dell'emendamento del Senatore Arnulfo — Discorsi dei Senatori Gallina e Gioia contro i proposti emendamenti — Replica del Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Giulini in risposta al Senatore Gallina — Considerazioni del Senatore Galvagno e del Ministro delle finanze a confutazione dei proposti emendamenti — Reiezione degli emendamenti Giulini e Arnulfo — Approvazione dell'art. 3. e dei successivi sino all'art. 18 — Aggiunta del Senatore De Monte all'art. 19 combattuta dal Ministro di grazia e giustizia e dal Senatore Gallina — L'aggiunta proposta dal Senatore De Monte non è appoggiata — Annunzio di una interpellanza del Senatore Gallina.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Il Senatore Segretario Cibrario legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Darò lettura al Senato di una lettera stata diretta all'ufficio di presidenza dall'onorevolissimo Presidente della Camera dei Deputati.

Torino, 1 luglio 1861.

« Il sottoscritto, Presidente della Camera dei Deputati, anche a nome dei suoi colleghi, prega l'E. V. e tutti i Signori componenti cotesto ramo del Parlamento di compiacersi intervenire giovedì prossimo, 4 volgente mese, alle ore 8 1/2, ad un convegno dei Signori Deputati che avrà luogo nelle sale di questa Presidenza.

« Coglie con piacere questa opportunità per rinnovare all'E. V. i sensi della sua particolare osservanza.

« Il Presidente della Camera
U. RATAZZI.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI
DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DEL 1861.

(V. atti del Senato N. 54).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di due progetti di legge, l'uno per l'esercizio provvisorio dei bilanci per il secondo semestre 1861, l'altro per l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico. Siccome quello per l'esercizio provvisorio dei bilanci fu decretato d'urgenza, così darò la precedenza al medesimo.

Leggerò il progetto di legge (vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi 31 ottobre 1860, N. 1398 e 4 aprile 1861 N. 4702, è prorogata a tutto il mese di dicembre del corrente anno, ed estesa a tutte le pro-

vince attuali del Regno per la pienezza dei suoi effetti.»
(Approvato).

« Art. 2. La presente legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno 1° luglio 1861.

(Approvato).

« Art. 3. La facoltà concessa all' articolo 1, cesserà anche prima del 31 dicembre 1861 col pubblicarsi delle leggi approvative dei bilanci. »

(Approvato).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Ho domandato la parola, non per fare osservazioni sull'art. 4, ma solo per avvertire, che sarebbe stato desiderabile la presenza del Ministro delle Finanze e del Relatore, onde avere qualche loro schiarimento, o dichiarazione al proposito.

(In questo mentre entrano nell'aula i Ministri delle finanze, e di grazia e giustizia, e iudi il relatore Senatore di Revel.)

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Avrei desiderato che quando si cominciò la lettura del progetto di legge fosse stato presente l'onorevole Ministro delle Finanze, non perchè volessi fare opposizione alla legge, la quale si vota per necessità, ma bensì per fare atto di raccomandazione acciocchè i bilanci futuri siano presentati in tempo utile. Non ignoro che alla Camera dei Deputati è stato presentato quello del 1861, ma ciò fu fatto tanto recentemente, che diventa una illusione la discussione e la votazione delle spese in esso contemplate, dal momento che si obbliga, per così dire, la mano al Parlamento acciò accordi il suo consenso.

Ora, l'andamento regolare delle cose non può che soffrire da questo procedere, e la dignità del Senato è compromessa, quando gli sono portate ad approvare le spese ad un'epoca in cui è quasi costretto a votarle perchè già fatte e consumate. Se, per esempio, oggi non votassimo la riscossione dei dodicesimi provvisori cosa avverrebbe? Che si avrebbe per molto tempo una illegittima percezione dei proventi medesimi.

Siamo anzi già in falso; e se un individuo non volesse pagare le spese di ieri sarebbe quasi nel suo diritto, e non tribunale potrebbe giustamente condannarlo.

Era soltanto per fare una raccomandazione di questo genere che io desiderava che il signor Ministro fosse stato presente al principio della seduta quando si annunciò la discussione di questo progetto.

Non è che si neghi l'esercizio del bilancio provvisorio, perchè sarebbe arenare il servizio dello Stato, ma bisognerebbe fare in modo che quando si viene alla votazione del bilancio, si possa ciò fare con cognizione di causa; presentare al voto del Senato le spese, quando già sono fatte, è, per così dire, un obbligarci ad approvarle.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola sull'articolo 4.

Presidente. La parola è prima all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha riconosciuto tanto necessaria la pubblicazione dei bilanci in tempo debito, che ho l'onore di annunziare al Senato, che già da qualche tempo sono state date le istruzioni necessarie, onde alla riapertura del Parlamento e forse anche nel mese di ottobre siano pronti i bilanci presentivi per l'esercizio del 1862.

Presidente. Leggerò l'art. 4.

« Art. 4. Spetterà alle dette leggi approvative dei bilanci il determinare, se, e quali conguagli debbano aver luogo rispetto ai 18 centesimi addizionali che vengono esatti nelle province antiche, nella Lombardia e nelle province Modenesi e Parmensi.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Domandai la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Vedo in quest'art. 4 fatta riserva anche per la Lombardia relativamente ai 18 centesimi addizionali. Desidererei quindi sapere se non essendosi fatta parola della petizione stata presentata alla Camera dei Deputati concernente alcuni centesimi addizionali, di cui si troverebbe gravato il censimento di quelle province in forza della circolare del 1856 del governo austriaco, voglia dire che non se ne tenne conto, o se essendo stata rimandata alla Commissione dei bilanci possa ancora questa farsene carico.

Ministro delle Finanze. La petizione di cui parla l'onorevole Senatore Martinengo è stata trasmessa secondo l'uso alla Commissione incaricata dell'esame dei bilanci, affinchè faccia gli opportuni studii, per valersene all'uopo.

Senatore **Di Revel**. Nel riferire intorno al progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, l'ufficio centrale dichiarò che non si occuperebbe della questione che fu elevata nell'altro ramo del Parlamento intorno all'estensione a darsi al decimo di guerra, ma io bramerei che il Ministro desse una spiegazione circa il modo con cui questo decimo è stato applicato, in quanto che sino a prova contraria, ritengo non sia regolare quello con cui i ruoli vengono formati. Un provvedimento del 1859 ha stabilito un aumento del decimo sopra tutte le contribuzioni dirette e per oltre anche indirette. Posteriormente a quell'epoca, nell'anno scorso, emanò un provvedimento in forza del quale, mentre il governo assunse a suo carico l'onere delle spese per le strade provinciali, stabilì che le province dovrebbero pagare alle finanze 18 centesimi con questa destinazione. Egli pare che questi 18 centesimi quantunque versati direttamente al governo, per essere da esso impiegati nelle opere stradali, non potessero vestire il carattere di vero aumento di tributi, ossia che non potessero entrare nella condizione dei tributi regii afferenti allo Stato; e quindi ne nasceva, a giudizio mio, che non si potesse sovrapporre del 10°, anche questi 18 centesimi, come quelli

che non si possono considerare come parte integrante od aliquota del tributo regio; invece pare che sia invalso un altro sistema.

Al principale delle contribuzioni dirette si aggiungono i 18 centesimi, quindi sul complesso di queste due somme si fa l'aumento del 10°.

Con ciò vede il Senato che si viene a prendere 1,80 in più del dovuto, cioè s'impone il 10° anche su questi 18 centesimi.

Io credo che questa è una percezione, che non può sussistere; epperò parmi debba essere provveduto in tempo, perchè se non isbaglio, almeno rispetto a Torino dove ho conoscenza delle cose, i ruoli delle contribuzioni dell'anno 1861 non essendo ancora pubblicati, i contribuenti non hanno ancora avuto il destro di reclamare, e al postutto il governo è ancora in tempo per trovare un rimedio a questo inconveniente.

Ma vi ha un'altra circostanza che credo debba altresì essere notata ed è questa.

Per effetto di un provvedimento, di cui ora non ricordo la data, ma che indubitabilmente è a conoscenza del Senato, è stabilito che le sovrimposte comunali e provinciali non possano ripartirsi sul principale delle contribuzioni personale, mobiliare e delle patenti, se non se per la sola concorrente di 50 centesimi, di modo che quando occorre, che in un comune il complesso delle spese provinciali e comunali eccede i 50 centesimi, non se ne applicano che 50 al principale di queste due contribuzioni, ed il soprappiù debbe ricadere a peso della contribuzione fondiaria e della contribuzione sui fabbricati.

Ora se noi ammettiamo, che i 18 centesimi facciano realmente parte integrante del principale delle contribuzioni afferenti lo Stato, che cosa ne nasce?

Ne nasce che questi 18 centesimi importano a carico delle contribuzioni personale, mobiliare e di patente un aumento del 9 90 per 0/0 in più del dovuto. E ciò è evidente. Se questi 18 centesimi, i quali erano imputabili nei 50 centesimi che potete accrescere, li unite al principale sul quale potete fare l'aumento della metà, evidentemente voi accrescete smisuratamente queste contribuzioni, vale a dire che mentre per un principale di L. 100 un contribuente di quella specie non poteva essere sovrimposto che di sole lire 50 indipendentemente dal decimo di guerra sul principale e così in complesso di L. 160, coll'attuale sistema potrà essere imposto per principale L. 100
pei 18 centesimi anzidetti » 18
pel decimo su queste due somme » 11 80
e pel 50 p. 0/0 sulle prime due partite . . . » 59

e così in totale per L. 188 80
a vece delle anzidette » 160
e così con un aggravio di » 28 80
accresciuto ancora di quel 10°; locchè non credo sia conforme ai principii di legge.

Quindi io bramerei, che il signor ministro desse al

Senato un riscontro appagante nel senso di quanto io stimo, o quanto meno prendesse l'impegno di far esaminare la questione con molta maturità, e formarne oggetto di un esame approfondito, poichè, ripeto, la questione si presenta grave, non solo sotto il rispetto di prelevare un decimo su quattro milioni, che sono il complesso dei 18 centesimi per le spese provinciali e divisionali, locchè fa 400,000 lire, che sarebbero indebitamente poste a carico di tutte le contribuzioni dirette, ma aggraverebbero particolarmente i debitori di tasse personale, mobiliare e di patente del 28 e 80 per cento, in più di quanto dovrebbero legalmente pagare.

Ministro delle Finanze. Mi duole di non poter dare tutte le ragioni desiderate intorno all'argomento svolto dall'onorevole Senatore Di Revel, poichè si tratta di un bilancio che non venne compilato da me; però dichiaro, che io terrò conto delle savie osservazioni testè fatte nella compilazione del bilancio pel 1862.

Senatore Di Revel. Debbo dichiarare con mio rincrescimento che questa risposta non mi parrebbe appagante, perchè verrebbe a dire che nel 1862 si prenderà in esame questa questione, e che se si crede che stiano le osservazioni che io sono venuto formolando vi si provvederà, ma intanto i contribuenti avranno pagato le contribuzioni del 1861, sopra una base che io credo erronea, e di quello che è pagato una volta non si fa più luogo a ripetizione, perchè non saprei nemmeno come sarebbe possibile di fare una liquidazione della quota individuale di contributo per imputare o retrodare il di più pagato.

Senatore Colla. Secondo l'articolo che il Senato sta per votare, sembrerebbe non concedersi al Governo che la facoltà di riscuotere le imposte e pagare le spese dello Stato, nei limiti e nello stesso senso che gli fu concessa colle leggi del 31 ottobre 1860 e 4 aprile 1861.

Ora giusta queste leggi il Governo era autorizzato a riscuotere e pagare sulle basi del bilancio del 1860; ma il Senato non ignora quali avvenimenti accadessero dopo l'approvazione di tal bilancio, e sarà perciò facilmente convinto che il Governo è nell'assoluta impossibilità di restringere le spese nei limiti del medesimo.

Io credo che forse debba intendersi, che si concede bensì la stessa facoltà accordata colle leggi mentovate, ma che non si limita nè s'intende limitata al bilancio del 1860, bensì al bilancio del 1861, che allora non era ancora presentato, ma che in oggi venne di già comunicato ad entrambi i rami del Parlamento; sarebbe mestieri quindi che il Ministro delle finanze desse una spiegazione, che tranquillasse gli animi sull'andamento degli affari e specialmente sulle determinazioni che devono prendersi in ordine ai pagamenti, i quali, lo ripeto, sarebbe impossibile, che fossero contenuti nei limiti del bilancio del 1860.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha accettato il progetto di legge come è stato formolato. Rinnovo però al Senato la dichiarazione fatta alla Camera elettiva, che cioè il Ministero intende (non potendone far

a meno) di riscuotere le imposte e pagare le spese ordinarie e straordinarie secondo il bilancio del 1861, sotto la sua propria responsabilità.

Senatore Pareto. Bisognerebbe allora che il bilancio del 1861 fosse anche presentato a noi, come lo fu all'altra Camera; non sappiamo quali sono le basi di questo bilancio e quindi ci è impossibile di votare con qualche cognizione di causa.

Voci. È stato presentato e distribuito anche a noi.

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Niuno più di me è contrario a tutti gli arbitrii; ed è arbitrio certamente ciò che noi stiamo per votare, cioè una permissione per cose non conosciute; ben si presume che noi dovremmo conoscere la cosa; ma è una presunzione che vale anche meno di una lontana congettura.

Non è meno vero però che noi non possiamo arretrare i passi che il Governo deve fare per l'andamento delle cose; e noi gli arresteremo (sia a parte il biasimo a chi spetta), se profittando della circostanza che i bilanci non sono stati esibiti, o esibiti tardi, non discussi e non esaminati, noi mettessimo inciampi al Governo. Or quando il Ministero dichiara sotto la sua responsabilità (di che occorre prender atto formale), che riscuoterà le imposte e pagherà le spese ordinarie e straordinarie secondo il bilancio del 1861, bisognerà che facciamo un atto di contrizione e che diamo quest'assoluzione al Ministero.

Presidente. Se non si dimanda più la parola, metterò ai voti l'articolo quarto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Informo il Senato che il numero legale è oggi di 66.

Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso del progetto.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	76
Favorevoli . . .	67
Contrari	9

Il Senato adotta.

La discussione cade ora sul secondo progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del debito pubblico....

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

PRESENTAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, i quali già vennero votati dalla Camera dei Deputati.

L'uno riguardante l'abrogazione di editti degli ex-Duchi di Modena intorno a materie giurisdizionali ecclesiastiche; l'altro concernente la proroga dei termini

ai direttari per l'oggetto di operare la trascrizione e l'iscrizione dei loro titoli.

I termini che si vogliono prorogare con quest'ultimo progetto scadono col 12 credo o col 13 del mese che corre. Basta questa avvertenza perchè il Senato voglia provvedere sopra questa materia in via di urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questi progetti di legge ed interrogo il Senato se intende di ammettere l'urgenza domandata dal signor Ministro per l'ultimo di essi.

(È dichiarato d'urgenza).

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, il primo per autorizzazione alla Società del ponte sul Pò presso Cremona di costruire un ponte di chiatte sul detto fiume e di riscuotere un diritto di pedaggio; il secondo per la convalidazione di Decreti Reali per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato pel 1859, 1860 ed anni precedenti; il terzo, per l'autorizzazione di un prestito di 500 milioni di lire.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti, che saranno stampati e distribuiti negli ufficii.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE
DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 46).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Leggerò il progetto di legge. (V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. È istituito il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia. »

(Approvato).

« Art. 2. Nessuna rendita potrà essere iscritta sul Gran Libro se non in virtù d'una legge.

(Approvato)

« Art. 3. Le rendite inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir diminuito o ritardato. »

Su quest'articolo ha chiesto la parola il Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** L'egregio signor Relatore con quella esattezza che lo distingue, fece constare nella relazione dell'ufficio centrale al Senato, di un dissenso

fra uno de' commissari e la maggioranza dell' ufficio il quale si riferisce a due punti principali di questo progetto o dicasi a due principali disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 riflettenti: il primo la non imponibilità delle rendite, ed il secondo il loro ammortamento.

Io avrei desiderato evitare un dissenso con egregi colleghi, con amici, la cui parola per me è autorevole, e ridurmi al silenzio, se una profonda convinzione radicata in me da lungo tempo, e che persevera, non mi costringesse ad esporre al Senato le ragioni del mio dissenso.

Alcuni dei colleghi ricorderanno, che nel 1850 e 1851 avendo l'onore di essere Regio Commissario per tutte le leggi d'imposta, io ebbi a sostenere in ambedue i rami del Parlamento la tesi, che ora io sostengo, cioè che le rendite create coll'editto 24 dicembre 1819 o posteriormente colle stesse condizioni di cui in esso, debbono andare esenti da ogni imposta.

Io ricordo con gratitudine la benevolenza colla quale il Senato volle accogliere allora le mie parole, e ricordo non meno con compiacenza, che il Senato mantenne illesi i dritti acquistati, i dritti dei terzi, consacrando nelle leggi che votò l'esenzione dalle imposte delle rendite costituite in dipendenza dell'editto 24 dicembre 1819.

Io vengo a sostenere la stessa proposta relativamente al progetto, che è in discussione. Io farò uso delle leggi emanate nelle antiche province, cioè delle leggi Sarde, perchè non conosco le identiche, o simili, delle altre parti del nuovo Regno; ma quanto io dico, intendo che sia applicabile a tutti gli Stati ora componenti il Regno d'Italia, e che per conseguenza quando io dico non doversi imporre lo rendite antiche Sarde, debbesi sottintendere, che non intendo, che siano sottoposte le rendite create con eguali o simili condizioni in altre parti del nuovo Regno.

Il Gran Libro del Debito pubblico del Piemonte fu aperto colla legge 24 dicembre 1819; il legislatore fu mosso a ciò da due motivi, cioè dal dovere di soddisfare antichi creditori dello Stato, e dal desiderio di aprirsi l'adito a contrarre debiti, quando le circostanze lo esigessero, dando credito allo Stato; e per meglio raggiungere tale doppio scopo, d'assicurare cioè ai creditori il conseguimento de' loro averi e per stabilire le basi di credito pubblico in vista di possibili debiti futuri, credè il Gran Libro o dicasi fondò il debito pubblico, accompagnandolo di clausole favorevolissime ai creditori.

Fra queste clausole, vi è quella di cui all'articolo 4. del suddetto Editto 24 dicembre 1819, la quale è così concepita:

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge d'ubona, ritenzione, confisca, ed *imposizione* sia in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità o necessità dello Stato e della Corona. »

Io scorgo in questa disposizione la più ampia esenzione che si possa scrivere in una legge, in un contratto; e dico in un contratto in quanto che, quando lo Stato pone le condizioni di un prestito, o dicasi di un debito che contrae, evidentemente coloro che lo accettano, contraggono collo Stato a quelle determinate condizioni.

Dico la più ampia, in quanto che l'articolo non parla nè d'imposte speciali, nè di imposte determinate, ma esclude ogni *legge d'imposta*; motivo per cui non può farsi legge qualsiasi che colpisca la rendita creata con quell'Editto d'imposizione qualunque. E siccome la maggior parte dei debiti contratti posteriormente dallo Stato lo fu sulla stessa base, ed in precisa conformità dell'articolo testè letto, così per identica ragione, *l'esenzione da ogni legge d'imposta è ad essi applicabile.*

Se è vero che i dritti acquisiti con una legge, che si tradusse in un contratto mercè l'accettazione, sono da rispettarsi, io non credo che siano abbastanza rispettati mercè la disposizione contenuta nell'art. 3. del progetto che è in discussione.

Io mi affretto però a dichiarare che non combatto l'art. 3. in quanto si voglia riferire ed applicare ai debiti da contrarsi; io convengo che questa natura di capitali possa e debba soggiacere ad imposta, e per questa sia pure l'art. 3; ma ciò che io sostengo si è, che quest'art. 3. è in opposizione all'art. 4. testè letto della legge del 1819, poichè dichiara che « le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo o per qualunque causa anche di pubblica necessità venir assoggettate ad alcuna *speciale imposta* », il che vuol dire, che ogni qualvolta si farà una legge la quale in modo speciale non colpisca le rendite, potranno queste essere colpite da imposte; avvece che coll'art. 4. della legge del 1819 ogni legge di imposta non può *afficere le rendite.*

La suddetta restrizione adunque è pregiudizievole a tutti i creditori che contrassero nella fede della promessa di cui nell'art. 4 della legge del 1819, ed io credo fermamente che debba questo loro diritto essere consacrato ed ampiamente, esplicitamente riconosciuto: essere riconosciuto per motivi di giustizia, essere riconosciuto per motivi di pubblico interesse, e che lo debba essere tanto più, poichè lo stesso Editto del 1819 contiene un'altra importantissima disposizione dell'art. 75 concepita in questi termini:

« Tutto ciò che è disposto nel presente Editto *specialmente in quelle parti che sono direttamente favorevoli a' creditori dello Stato* » (e credo che più favorevole dell'esenzione da ogni legge d'imposta non vi possa essere), « dovrà riguardarsi come *fermo e stabile ed immutabilmente ordinato e garantito dai successori nostri.* »

Questo dunque fu un impegno talmente sacro, talmente inviolabile che si volle specialmente dichiarare per legge.

L'ufficio centrale tuttavia per considerazioni d'ordine

politico e per innovazioni economiche diede ragione dell'innovazione proposta nell'articolo 3 del progetto di legge.

Mi sia lecito di osservare che le innovazioni politiche ed economiche non possono autorizzare un pregiudizio a quei creditori i quali stipularono sulla fede dell'Editto 24 dicembre 1819. E parlando delle innovazioni politiche, dirò quali furono? Non vi fu, salvo l'annessione pacifica e tranquilla, la fusione di diverse parti d'Italia in un regno solo. La conseguenza della fusione produsse di *pien diritto*, a mio parere, questa conseguenza, cioè che il nuovo Stato diventò debitore unico a vece ed in sostituzione di molti Stati debitori, perchè questi, entrano a comporre, a costituire uno Stato nuovo; ma ogni provincia, ogni Stato porta con sé i propri debiti, non solo in cifre, ma con tutte le circostanze, con tutte le condizioni colle quali furono creati, furono costituiti.

Chi aveva contratti debiti al 3, al 4, al 5 per cento li porta con questa condizione: chi li aveva contratti con esenzione d'imposta, li porta con simile esenzione, e via dicendo, cioè con ogni altra clausola e condizione della creazione loro.

Quindi io dico che dall'unione di più parti d'Italia in un corpo solo, in uno Stato solo non ne deriva innovazione alcuna politica, che possa estendersi sino a distrurre i vincoli che esistono fra creditore e debitore; da menomare le guarentigie ed i vantaggi che siensi dati ai creditori, di qualunque specie o natura essi sieno, a qualunque degli antichi Stati appartenessero i debiti.

Si vuol munire questi creditori d'un sol titolo; si vuol inscrivere in un solo libro: sia pure; è questa una conseguenza dell'unione di diversi Stati in uno, ma da ciò non ne può derivare che la politica imponga di variare la natura, dirò, del credito e la condizione dei creditori e tanto meno credo che ciò possa farsi politicamente per la ragione che la fusione ebbe per necessaria conseguenza la promulgazione e l'osservanza nello Statuto.

Ora l'articolo 31 dello Statuto espressamente dichiara: *Il Debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile*. I diritti dei creditori sono inviolabili per dritto comune, ma lo devono essere tanto più in quanto che lo Statuto ampiamente dispone che si volevano intangibili, inviolati.

Ora col scemare, col limitare il dritto di esenzione dalla imposta che era assoluto, si può forse sostenere che si mantenga tuttavia quest'inviolelità che lo Statuto proclama?

Per me non lo credo.

Se poi parliamo degli ordinamenti economici, mi sia lecito di domandare qual è la condizione economica che possa autorizzare il debitore a menomare le condizioni stipulate in vantaggio dei suoi creditori?

Certo nessuna.

Il consenso d'ambidue le parti fece il contratto, o

senza il consenso loro non si può modificare, massime nelle più sostanziali condizioni.

Qualunque sia la condizione più o meno fortunata del debitore, non pagherà se non potrà pagare; ma l'obbligazione colle stipulate condizioni sussiste pur sempre.

E mi sia ancor lecito di domandare: la condizione economica dello Stato nuovo che cosa richiede?

Richiede che si mantenga buon nome al credito pubblico, perchè ha bisogno di contrarre ulteriori debiti, e ne abbiamo la prova nel progetto di legge testè presentato dal signor Ministro delle Finanze per un prestito di 500 milioni.

Ora chi ha bisogno di contrarre ulteriori debiti, può egli toccare anche menomamente alle condizioni dei debiti antichi senza pregiudicare al proprio credito?

Piaccia al Senato di considerare che se noi contrarremo il nuovo debito, guarentendo l'esenzione dall'imposta nei termini voluti dall'articolo 3, ma nello stesso tempo estendiamo il disposto da tale articolo, ai debiti esistenti, il che involve necessariamente la deroga all'articolo 4 dell'editto del 1819, non osserviamo i patti; e ciò facendo accresciamo noi, mi sia lecito il domandarlo, o diminuiamo il nostro credito?

È o non è egli vero che si può da taluno presupporre che collo stesso dritto, con cui ora vogliamo derogare all'articolo 4 della legge 1819, si potrà da altri derogare all'articolo 3 della legge del 1861?

Da ciò ne conchiudo che non sarebbe una bella pagina del libro nuovo, quella in cui si scrivesse l'innovazione dei patti precedentemente stabiliti e dichiarati.

Da ciò parmi potersene senza difficoltà inferire, che nè le condizioni politiche, nè quelle economiche stanno a giustificazione della violazione del patto, di cui nell'articolo 4 della legge del 1819, anzi le une e le altre esigono che venga mantenuto e rigorosamente osservato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo** (*continuando*). Un altro argomento si addusse dalla maggioranza dell'ufficio centrale, e consiste in questo: che sebbene coll'articolo 3 si lasci luogo ad imporre le rendite, purchè non si faccia per *imposta speciale*, vi è la guarentigia che nasce dal doversi le imposte votare dal Parlamento, stabilire per legge.

Questa è guarentigia per tutte le imposte, le quali non altrimenti che per legge possono stabilirsi e determinarsi, ma non è guarentigia dell'osservanza dell'articolo 4 della legge del 1819, poichè sarà la maggiore o minor misura dell'imposta, sarà il non comprendere in essa le rendite in un'epoca piuttosto che in un'altra, ma sarà sempre vero che il legislatore mercè l'art. 3 acquista il dritto di imporre le rendite del debito pubblico, purchè ciò non faccia mediante imposta speciale; motivo per cui non sussiste più la guarentigia che il creditore misura dalla legge del 1819, non è più la esenzione da ogni legge d'imposta, poichè l'art. 3 del progetto annette che il Parlamento può fare leggi, le

quali stabiliscano un'imposta sulle rendite del debito pubblico.

Io ho dato al Senato le ragioni del mio dissenso.

Io non so se sarò riuscito a persuadere la maggioranza degli onorevoli miei colleghi della giustizia della mia proposta, che tende a mantenere illusa, inviolata la promessa esenzione da ogni legge d'imposta, mediante un emendamento che ho deposto al banco della Presidenza; ma l'attenzione prestata al mio non breve discorso, e della quale mi professo grato, mi lascia la lusinga che siano accolte con indulgente benevolenza le ragioni da me addotte di un profondo e perseverante mio convincimento.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole signor Senatore Arnulfo consiste in un'aggiunta da farsi all'articolo 3, ed è in questi termini:

« Per le rendite prima d'ora create con più ampia esenzione dai tributi si osserverà il disposto dalle leggi relative. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo voglia sorgere.

(Appoggiato).

La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Dissenziente dalla opinione testè emessa dal mio amico e collega Arnulfo, io debbo tanto più rendere ragione del mio modo diverso di sentire, in quanto che ebbi la ventura, durante molti anni, nell'altro ramo del Parlamento, di sedere a fianco di lui e dividere interamente le sue opinioni sulla quasi totalità delle questioni che furono colà discusse.

Per verità se la questione dovesse essere considerata al punto di vista in cui l'onorevole propinante la trattò, è certo, che sarebbe difficile di opporre validi argomenti.

Se voi considerate la cosa nello stretto senso legale, nei rapporti di un creditore volgare con il suo debitore, io credo perfettamente giusto il dire che i patti di un contratto non possono essere mutati che col consenso di entrambi, ma io credo che la questione debba essere esaminata sotto un punto di vista molto diverso e più largo.

Cominciamo per dire: l'onorevole propinante non parla, non tratta che la questione dei debiti dell'antico Stato Sardo, e parte dalla base della legge che istituì il Debito Pubblico, applicandola a tutta la serie dei debiti che furono creati posteriormente.

Certo se noi fossimo ancora in quelle condizioni, se si trattasse di ampliare soltanto il debito dell'antico Stato Sardo, io sarei il primo a sorgere e protestare onde non si dovesse fare veruna innovazione, anche di parole alle condizioni, alle promesse guarentite nell'Editto costitutivo, al quale tutti i debiti posteriori si sono sempre riportati.

Ma noi versiamo in condizioni molto diverse.

Noi abbiamo negli antichi Stati una legge che è scritta in termini molto ampi.

Convieni però, senza voler per nulla menomare il suo valore, riferirci per un momento all'epoca in cui

essa emanò e alle condizioni del credito di quell'epoca medesima.

Voi sapete, o Signori, che il credito pubblico nell'antico Stato Sardo nacque dalla necessità in cui il Governo si trovava di liquidare i crediti dei particolari verso di lui, dall'impossibilità in cui era di pagare il capitale loro debito, donde nacque l'idea di costituire un debito pubblico mercè cui pagando le rendite del capitale dovuto, il Governo si trovasse esonerato dal pagamento del capitale nei modi ulteriormente stabiliti. Allora la sfiducia in questi titoli era massima; non era lontana l'epoca in cui molte carte di credito di varia natura avevano rovinato molte famiglie, che la sola idea di essere portatore di un titolo di credito verso lo Stato, allontanava quasi tutti gli acquirenti, quasi tutti i capitalisti dal tenerne.

E invero io credo non andare errato, e il mio collega conte Regis forse potrà dirmelo più giustamente, non credo andare errato dicendo, che quando si istituì il debito pubblico con l'editto del 1819 per lunga pezza i titoli quantunque garantiti in modo cosisolenne da quello Editto, quantunque le condizioni della finanza non fossero niente affatto sfavorevoli, pure questi titoli che avevano un 5 per 0/0 d'interesse ed un fondo di ammortizzazione dell'1 per 0/0 stettero lunga pezza fra 60 e 70....

Senatore Regis. Il corso fu dal 62 al 70....

Senatore Di Revel.... quantunque, dico, la massa del debito fosse relativamente minima, mentre non si trattava che di un milione e 600 mila lire di rendita redimibile, il sovrappiù dovendo esser renduto perpetuo e conseguentemente non ammortizzabile e poco commerciabile, in quanto che era devoluto a tutti i creditori di mano morta e non di privati individui, credo di non prendere errore dicendo che le condizioni anche sotto questo punto di vista sono grandemente cambiate d'allora in poi, e che ciò che in quell'epoca sfiduciava cotanto i creditori, cioè il possedere titoli di credito verso lo Stato, ora non reca più la stessa sfiducia in quanto che ora mai questo è il sistema che tutti gli Stati anche più incivili hanno seguito per procacciarsi il denaro necessario.

Ma non bisogna continuare la discussione unicamente sulla questione dei debiti dell'antico Stato Sardo: bisogna riportarla anche sulla massa degli altri debiti che vengono a cadere in comune, in virtù della unione degli Stati italiani. Quanto a me ignoro le condizioni speciali nelle quali il debito delle province Napolitane e delle province Siciliane sia stato costituito, se v'abbia questa promessa così assoluta, così solenne di esenzione da imposte. Quel che credo di sapere si è che una parte di altre province, e segnatamente le province Lombarde, non godevano di questa esenzione, ed anzi le rendite erano soggette ad una imposta a favore dello Stato. Quindi per parte mia non vedrei che ci fosse un inconveniente grave per i creditori dello Stato, nè pel credito dello Stato medesimo, quando nel progetto di

legge che si sta discutendo s'inserisse una disposizione la quale equivallesse a un dipresso a quella preesistente, o quanto meno si accomunasse maggiormente con le disposizioni che recar possono altri debiti.

Del resto, Signori, bisogna partire da un principio che a me pare debba domiare tutta la quistione ed è questo: la proposta che si viene facendo non contempla per ora che la costituzione del Gran Libro del Debito Pubblico del nuovo Regno; evidentemente accenna ad una disposizione di legge la quale unificerà questi debiti.

Ora, o Signori, io domando: come potete voi unificare debiti quando lasciate una traccia della loro origine in questa unificazione?

Evidentemente si volle quivi che ai crediti, alla responsabilità, alle garanzie dei singoli Stati succedesse la garanzia più ampia di tutti gli Stati accomunati; si volle con ragione che vi fosse un solo titolo di credito, il quale circolasse liberamente da un capo all'altro della nostra Penisola; si volle insomma anche torre persino le tracce dei debiti esistenti, e, dirò di più, la possibilità di scomporli quando pur si volesse.

Per queste ragioni che mi paiono di un'alta veduta politica non potei accostarmi, con molto mio rincrescimento, all'opinione espressa dall'onorevole preopinante; opinione che ho diviso nell'altro ramo del Parlamento; che dividerei tuttavia, ripeto, se ci trovassimo nelle stesse condizioni; ma che la essenziale e mutata condizione delle cose non solo non permette continuare, ma consiglia, io credo, di dover abbandonare.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore Vacca. Gli argomenti testè svolti dall'onorevole preopinante mi dispensano dal tornarvi sopra, perocchè non potrei che indebolirne le forze; se non che associandomi io allo stesso per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnolfo, io sento il debito di presentare alcune osservazioni, e dapprima io potrei invocare un fine di non ricevere ragionando così: noi ci occupiamo oggidì di una legge la quale intende a costituire e ad ordinare il gran libro del debito pubblico del nuovo regno d'Italia, e tracciare i principii generali di cotesto novello ordinamento.

Verrà di poi in esame la legge la quale riuscirà ad unificare i singoli debiti e graduarli in diverse categorie, e se non m'inganno a me pare che in questa seconda legge, di già votata dalla Camera elettiva, il Ministero è stato sollecito di scompartire in diverse categorie, i debiti antichi ed assegnare a ciascuno secondo l'origine e la natura loro speciale, quelle garanzie che non avrebbero la conseguenza di far subire aggravii ed offese sensibili.

Ecco un esempio: io veggio che quanto a quelle tali obbligazioni di che il Governo assumea l'obbligo di rimborso alla pari e con sorteggio, queste non dovranno certamente sottostare alle conseguenze del soppresso am-

mortamento: potrei dunque concludere che questa discussione apparisce prematura.

Ma poichè stimava l'onorevole autore dell'emendamento di recare la discussione su questo terreno, mi sia permesso ancora di seguirlo, elevandomi anche a principii generali.

Io intendo che sia religiosamente rispettato il principio della inviolabilità del debito pubblico, principio tutelare il quale sta pure sotto la salvaguardia dello Statuto; ma quanto a me, io penso, o Signori, che i creditori dello Stato non possono nè debbono ignorare che anche essi corrono un'alea, alea la quale seguirà le mutabili fasi e le circostanze straordinarie indotte dalle crisi politiche e finanziarie; i quali accidenti potrebbero imporre per avventura al Governo delle alte necessità, non dirò certo la necessità di violare gli impegni contratti, ma di declinare dal rigore delle forme, e delle modalità rispetto all'esecuzione degli obblighi rispetto ai creditori dello Stato.

Non sono nuovi codesti conflitti tra gli interessi generali della società, e gli interessi individui dei creditori dello Stato; e se fosse il caso di recarne un qualche esempio, io potrei ricordare la questione della conversione della rendita in Francia.

A chi non è noto che la questione della conversione fu assai volte dibattuta nelle Camere di Luigi Filippo e avversata sempre da quella oligarchia borghese la quale, se rappresentava il paese legale, non rappresentava punto la maggioranza della Francia?

Sopravvenuti nuovi tempi, dopo il colpo di stato del 2 dicembre, la convenzione fu decretata dittatoriamente dal Governo ed arditamente eseguita; e a me pare che ottenne il plauso delle maggioranze.

Io credo che versiamo in circostanze supremamente eccezionali; siamo in debito di costituire il Debito pubblico nazionale in faccia all'Europa, ed affermare l'unità finanziaria come abbiamo affermato l'unità politica.

Adunque non mi parrebbe che sia il caso di abbondare di riguardi esagerati inverso i creditori dello Stato. E che direbbero inverso i creditori degli altri antichi Stati d'Italia? Anch'essi avranno a subire la legge alquanto dura di questa radicale trasmutazione, e la subiranno volentieri in omaggio al grande interesse di fare l'Italia una.

Ma toccando più dappresso la questione io vorrei domandare se veramente il principio della non imponibilità della rendita rimanga offeso e compromesso per gli ordinamenti nuovi di questa legge. Non lo credo, perocchè a me pare di veder consacrato scolpitamente il principio che i creditori dello Stato non possono mai subire un'imposta speciale. Ma si vorrebbe forse metterli anche al coperto di quelle imposte che per vie oblique potrebbero per avventura colpire la rendita pubblica?

Signori, potrei chiedere da prima se in presenza di quel maraviglioso progresso economico che è stato tanto fecondo d'incrementi per la ricchezza mobiliare si abbia

o pur no a mantenere inflessibile ed assoluta la massima della non imponibilità della rendita; potrei forse invocare l'esempio dell'Inghilterra la quale ha una tassa anormale, ch'è l'*income-tax*, e questa tassa, quantunque impopolare di molto, tuttavia è accertata, e di precaria renduta quasi permanente.

Adunque io concluderò che il principio d'immunità della rendita trova bastevoli guarentigie in questa legge; che la posizione e la sorte degli antichi creditori dello Stato non risentono la benchè menoma offesa, e che il pretendere di sottrarre anticipatamente, ed a modo di regola assoluta la rendita dello Stato a qualsiasi conseguenza indiretta di un nuovo sistema d'imposte, che affettasse la ricchezza mobiliare, sarebbe questo un assunto non consentaneo a' buoni principii economici non che agli interessi generali dello Stato.

Ecco le considerazioni che mi muovono a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. La parola è al Senatore Regis.

Senatore Regis. Facendo parte della maggioranza dell'ufficio che aderisce all'articolo 3 del progetto ministeriale, io m'associa interamente alle considerazioni ed argomenti di ordine politico, e debbo pur dire d'ordine economico, stati spiegati dall'onorevole signor Conte di Revel; quindi io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole collega ed amico Senatore Arnulfo, non abbia da essere accolto.

Le parole ch'io sto per dire porgeranno interamente uno schiarimento intorno all'intelligenza dell'articolo 4 dell'editto del 1819; dico all'intelligenza che già gli venne data per parte del Parlamento nazionale in altra occasione.

Non vi è dubbio che la formola adoperata nell'articolo 4 dell'editto del 1819, è più ampia e promettitrice di maggiore esenzione dalla imposta di quello che non sia la formola adoperata nell'articolo 3 della legge che si discute attualmente; ma, nella sostanza, il senso principale dell'articolo 4 dell'editto del 1819, si è l'esenzione dall'imposta diretta. Ora, l'articolo 3 dell'attuale schema di legge promette, io credo al meno, sotto il nome di imposta speciale, l'esenzione dall'imposta diretta; solo questa formola fa nascere il dubbio che possano essere colpite indirettamente e con provvedimenti generali le rendite del debito pubblico. Ove ciò fosse per avvenire, io dirò che l'intelligenza opinata dall'onorevole Senatore Arnulfo, quella cioè di un'esenzione assoluta attribuita all'articolo 4 dell'editto del 1819, sarebbe già stata vulnerata dalle discussioni occorse per la legge del 18 giugno 1850.

Con questa legge non si assoggettò direttamente la rendita del debito pubblico ad un'imposta, ma la si assoggettò indirettamente in questo modo, essendosi, cioè, stabilito che qualora in una successione vi fossero debiti, e che nello stesso tempo vi fossero rendite del Debito pubblico, la detrazione dei debiti non sarebbe operata che per quella concorrente che eccedesse il montare delle rendite; per esempio, se i debiti ascen-

devano a 60,000 lire e vi fossero in una successione 50 mila lire di rendita sul Debito pubblico, non si faceva più luogo alla detrazione dei debiti che fino alla concorrente di lire 10,000.

In questo modo il Senato vede, che indirettamente almeno, furono già colpite le rendite sul Debito pubblico, non ostante la disposizione dell'articolo 4 dell'Editto del 1819, e così veniva interpretata quella disposizione, perchè si ravvisava che l'esenzione, che era della massima importanza per accreditare la rendita era quella dell'imposta diretta, la quale in realtà diminuisce il tasso della rendita.

Ma quanto ad un'imposta generale che venisse a colpire gli averi di qualunque sorta, non potrebbesi propriamente considerare come violatrice dell'immunità dalle imposte speciali e dirette sulle rendite del Debito pubblico che importa di mantenere.

Io ho avuto l'onore di dire in principio che mi credeva in dovere, come relatore dell'ufficio centrale, di chiamare l'attenzione del Senato su quel fatto influente a giudicare dell'interpretazione già datasi in Parlamento all'Editto del 1819, riferendomi del resto alle cose dette da altri oratori in sostegno dell'articolo in discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Giulini. Se il Senatore Arnulfo ha qualche cosa a rispondere, gli cedo la parola.

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io non occuperò ulteriormente il Senato per dimostrare la giustizia dell'emendamento da me proposto. Io ho detto le ragioni che credo la sostengano; solo mi è a cuore di chiarire meglio la portata della legge del 18 giugno 1850 affinchè rimanga sempre accertato e vero quanto ebbi l'onore di affermare al Senato, che cioè finora la non imponibilità delle rendite del Debito pubblico è stata costantemente osservata.

Colla legge 1850 sulle successioni non si dichiarò già che le rendite del Debito pubblico sarebbero imponibili, anzi si disse il contrario. Ma siccome quella legge ammetteva la deduzione dei debiti dalla massa ereditaria volle che questa deduzione avesse luogo limitatamente al caso in cui, colla massa ereditaria imponibile, si dovesse realmente provvedere al pagamento dei debiti, ma non quando si potesse far fronte al pagamento delle debiture ereditarie senza toccare l'assessabile, valendosi di rendite di cartelle del Debito pubblico, che non componevano la massa appunto perchè esenti dall'imposta, il che è ben altra cosa che il dichiarare la rendita del Debito pubblico imponibile. Ciò si fece soltanto per stabilire la applicazione della legge della tassa di successione in modo veramente eguale per tutti: e mi spiego: colui che per ipotesi ereditava cento mila lire con 50,000 lire di debiti ma non aveva cedole del Debito pubblico, veniva giustamente a diminuire di L. 50,000 le 100,000 ereditate, perchè non aveva altro mezzo di estinguere le passività;

ma colui che aveva 150,000 lire delle quali 100,000 in stabili, 50m. in cedole e 50m di debito, diminuiva ugualmente 50 mila lire di debiti dell'asse tassabile di lire 100 mila, sebbene avesse 50 mila lire da banda in cedole del Debito pubblico con cui far fronte alle sue passività.

Ed ecco il motivo determinante della legge. Mediante tale legge si consacrò chiaramente il principio della non imponibilità delle rendite.

E ciò è tanto vero, che quando debiti non ve ne erano, non era da indagarsi se vi fossero crediti sul debito pubblico, perchè non erano imponibili e quindi non assoggettati nè a dichiarazione nè a consegna.

Ma a chiarire meglio la cosa venne l'ultima legge sulle successioni nella quale essendosi dichiarato, che non si farebbe più luogo a deduzione di debito, le cedole del Debito pubblico furono lasciate esenti dal diritto di consegna.

Dati questi schiarimenti credo susista e di poter con sicurezza e verità mantenere la mia asserzione che e il Senato e la Camera Elettiva costantemente mantengono la non imponibilità delle rendite del Debito pubblico.

Presidente. Il Senatore Giulini ha la parola.

Senatore **Giulini.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo sopra la legge del 1819 che esenta completamente dalle imposte il Debito pubblico Sardo, mi fecero moltissima impressione, e mi pare che la legge attuale abbia realmente diminuito la garanzia derivante dalla detta legge.

Quando si verrà alla discussione della legge sulla unificazione, io credo che quelle considerazioni potranno influire assai sulla opportunità o meno di riunire quella parte di rendita Sarda che è protetta dal citato articolo di legge, alla massa del debito che sta per essere costituito.

Per questo motivo io non appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo che, giusto nel suo concetto, imperfetto nella forma, ha d'uopo d'essere allargato sino all'esenzione assoluta dall'imposta per il Debito pubblico.

È una opinione che il credito dello Stato guadagnerà moltissimo dall'esenzione completa d'imposta accordata alle cedole dello Stato.

Debbo osservare che egli è ben vero che sulla rendita del Monte Lombardo-Veneto è stato imposto un tributo il quale si percepiva mediante ritenuta, ma esso non era imposta speciale sul debito pubblico, bensì dipendeva dall'imposta generale su tutte le rendite.

Quando le cartelle del Monte avessero ad essere riunite al Gran Libro del Debito pubblico, non potendosi fare alcuna distinzione fra i titoli di varia provenienza, anche l'imposta verrebbe a cadere, quindi lo Stato non ne avrebbe più alcun profitto. Pare quindi che allo Stato convenga di elevare la massima di stabilire il gran principio della esenzione del Debito pubblico dai tributi.

Quindi io proporrei in via d'emendamento di soppri-

mere nell'articolo la qualifica di *speciale* applicata alla parola *imposta*.

Presidente. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giulini consisterebbe nella soppressione della qualifica *speciale* alla parola *imposta* che riscontrasi nell'art. 3. della legge.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore **Pareto.** Alla vigilia di contrarre un prestito grandissimo credo che sia massimamente importante pel credito stesso di attenerci precisamente ai patti che si sono contratti coi creditori. Io ho sempre sentito dire che l'onestà è il primo credito.

Ora, se precedentemente furono emessi degli editti in cui si diceva a coloro che prestarono denari, io vi esenterei da imposte e vi ammortizzerò i vostri capitali, credo che convenga e sia necessario di mantenere quanto fu pattuito perchè la fede pubblica è, come diceva, la prima base del credito. La ragione per cui per tanto tempo i fondi pubblici furono precedentemente depressi, qual fu? fu appunto perchè in tempo della rivoluzione, a questi crediti non furono mantenuti i patti con cui vennero emessi i prestiti.

Adunque senza addentrarmi nei dettagli della quistione che mi riservava di trattare quando sarebbe venuto in discussione il progetto dell'unificazione dei debiti, credo che sia conveniente che il Senato faccia per così dire una protesta, cioè adotti l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo, il quale nel fondo non dice se non che quando si pattuisce una cosa si mantiene; e tanto più si rende necessario nel momento in cui siamo alla vigilia di dovere contrarre un prestito così enorme come quello di 500 milioni.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. Prima di dire la parola al Senatore Gallina converrà che interroghi il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Giulini, il quale come ha inteso, è più esteso che quello del Senatore Arnulfo. Con esso si propone che nell'art. 3 abbia ad essere soppressa la qualifica di *speciale* alla parola *imposta*. Interrogo il Senato se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore **Gallina.** Non è certamente mio desiderio di complicare la intricata e molto grave discussione che ci occupa, con osservazioni che non facciano al caso; tuttavia parmi che le mie parole potrebbero condurre piuttosto a semplificarlo; quindi mi varrò in gran parte delle osservazioni stesse che furono fatte dai diversi oratori, chi in un senso e chi in un altro, sebbene in sostanza non vi sia grande disparità tra loro.

La disparità, secondo me, la trovo in una quistione di principi, la quale mi pare che non sia stata toccata; onde io incomincerò per fare una distinzione, la quale si applica più specialmente alle ultime parole dette dall'onorevole Senatore Pareto, che con giuste ragioni osservava che la buona fede, che la fede al contratto è la prima base del credito pubblico, e conchiuse dicendo

che conveniva di applicare al caso presente questo principio, il quale si deduce dalla legge organica dell'antico Debito pubblico dello Stato. Mi permetto però di osservare all'onorevole preopinante che non è giustissima questa considerazione, perchè la legge organica del nostro Debito pubblico, come già fu osservato prima d'ora, non è un contratto.

Qui occorre d'aver presente una circostanza essenzialissima.

Il debito pubblico è costituito in diverse maniere:

Vi è un debito pubblico, il quale non è altro che la ricognizione di antichi crediti verso lo Stato.

Questa ricognizione di crediti prende la sua origine da diverse fonti. E non bisogna ommetterne una che è essenziale, quella cioè dei trattati diplomatici di Parigi, nei quali a ciascuno degli Stati che si ricostituivano fu applicata una frazione di debito e la ricognizione dei creditori che avrebbero avuto diritto verso la Francia.

Questa legge adunque è una legge per la quale il Governo del Re stabilì le basi dell'ordinamento del Debito pubblico dello Stato.

Allora non si trattava di prestiti, allora non si trattava di ricorrere a questo mezzo straordinario di accrescere non i redditi ma le passività dello Stato per far fronte alle occorrenze, alle necessità pubbliche; ma trattavasi essenzialmente del riconoscimento di antichi diritti, i quali rimanevano a certificarsi e si certificarono davanti un tribunale amministrativo al quale fu dato il nome di Commissione di liquidazione. Non vi è adunque nella legge un contratto fra il debitore e il creditore; vi è una disposizione legislativa molto saggia, molto prudente che con giustizia si può invocare, ma non credo sia questo il caso.

Lascio a parte ciò che si è detto, che tutti i debiti furono fatti sulla base di quella legge: io credo che vi siano molte osservazioni in contrario a fare: non è però questo il momento di produrle.

I contratti che furono fatti posteriormente con date condizioni e patti speciali, sono condizioni e contratti i quali secondo me debbono essere osservati. Quando si venga a discutere la specialità di questi contratti allora si vedrà se sia il caso di fare qualche eccezione; ma allo stato attuale delle cose, non trattando noi attualmente che di una legge di pura forma, non crederei conveniente di farvi aggiunte od emendamenti.

Si è trattato in questa discussione del principio che non convenga imporre le rendite del debito pubblico, prescindendo dall'entrare in questa discussione. So bene che chi è maggiormente interessato a fare sì che il credito pubblico goda di un vero credito, è il Governo che propone i prestiti.

Quindi non può esservi dubbio che un Governo oculato farà sempre tutto quello che sa e può per rendere migliori le condizioni de'suoi contratti; per conseguenza se un patto qualunque potesse nuocere ai prestiti, che intende di fare fra poco tempo o in non lontano avvenire, non lo proporrebbe certamente per non aprirsi la

via a un discapito, ad una perdita, per non creare condizioni di tal natura da incutere timore ai contraenti sull'effetto del loro contratto.

Veniamo ora alla questione se la rendita pubblica debba o no essere imposta. Questa quistione, lo ripeto, non può esser sciolta in questo momento. Le opinioni possono essere varie a questo riguardo. Le leggi citate, sia quella del 1850 relativa alle successioni, sia quelle di cui si è parlato fin dal principio, non hanno secondo me da essere considerate in questo momento. Bensì ha da essere ritenuto un altro principio ed è questo: che le disposizioni di una legge fatta, sia dal Governo assoluto come era per lo passato, sia dal Governo costituzionale com'è attualmente, non possono imporre quel carattere, quel sigillo di perpetuità che la volontà degli uomini finge, ingannando se medesima, di poter imporre, ma che è inefficace dopo che quegli uomini che volevano imporla hanno cessato di esistere.

Così, o signori, noi abbiamo nelle nostre leggi molte disposizioni economiche le quali si pubblicavano come perpetue ed intangibili ai successori di coloro che le fecero. E costoro non solamente le toccarono, ma in varie circostanze le abolirono intieramente. Ne posso citare una la cui importanza è grandissima, e che ha dato luogo a gravissime quistioni: ed è quella sull'esportazione della seta greggia. Per incoraggiare lo stabilimento di filature nello Stato, era stabilito per legge perpetua che non mai dallo Stato sarebbero le sete esportate dal luogo di produzione anche con pagamento di gravi dazii.

Ebbene, i progressi dell'economia pubblica hanno persuaso, che quella legge proibitiva era un male per la produzione, un danno palpabile, ed il Governo del Re credette non solamente usare di un'autorità sua, ma fare cosa utile, lo abolirla ad un tratto.

Esso volle ancora gravarle di un piccolo diritto di esportazione, tale che impedisse il contrabbando, ma presto abolì anche quel diritto, e l'esportazione delle sete greggie fu dichiarata libera, a beneficio pubblico, e senza pregiudizio dei nostri principii legislativi.

Nel Governo Parlamentare, a che pro il Parlamento stabilirebbe la perpetuità di una legge?

Forse che il Parlamento attuale, forsechè il Parlamento di una data epoca rappresenta gli interessi di quelli che verranno da qui a 5 a 10 anni, da qui a 100 anni, di quelli di una, di due o tre generazioni?

Con quale principio si potrà dichiarare che verrà stabilito in una legge che ci sarà un'immunità continua per una data cosa?

Io credo che nessuno vi sia tra noi, il quale sostenga un'opinione contraria alla mia in questa parte; per conseguenza se si volesse adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnolfo, si verrebbe a continuare in questa legge la dichiarazione di perpetuità.

Ciò non è conveniente, e benchè sia nelle nostre at-

tribuzioni di farlo, la disposizione che noi voteremo, non sarebbe tale da produrre nell'animo altrui quel convincimento che pur sarebbe necessario a dar vigore al nostro emendamento ancorchè fosse adottato.

Ma, o Signori, vi è un'altra considerazione maggiore di questa; acciò la rendita pubblica sia sottoposta ad un tributo, conviene che una legge formale sia proposta in Parlamento; epperò allorchando una legge siffatta verrà a proporsi in Parlamento, sarà libero a ciascheduno d'invocare tutti gli argomenti, di dare alla questione il massimo sviluppo, per dimostrare se la pubblica rendita debba o no imporsi, se possa o non farsi innovazione su questo oggetto.

Il punto principale sta ora in questo, cioè che il signor Ministro delle Finanze, per dar credito alla rendita nuova che vuole stabilire col nuovo prestito, non deve pronunciarsi a questo riguardo sul contratto che ora farò, nè lasciarsi vincolare dai contraenti, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, quello che convenga più o meno di fare.

Noi non versiamo in questo momento in quelle condizioni nelle quali dobbiamo riconoscere necessaria una imposta sulla rendita pubblica per far fronte alle nostre passività; abbiamo tante altre cose da coordinare; la materia delle imposte è così vasta, l'assimilamento è così grande, le modificazioni a cui può dare luogo sono tali e tante, che prima di venire ad una disposizione siffatta, la quale in fin de' conti non potrà mai produrre che pochi milioni, abbiamo un campo larghissimo da tentare per giungere alla parità del debito e del credito, vale a dire, alla parità della spesa e della rendita.

Crede quindi che il pericolo di questo caso non sia imminente, anzi spero che non lo sia per molto tempo; per conseguenza non vedo l'opportunità di fare nè una protesta, nè una disposizione di emendamento o d'aggiunta alla legge, la quale possa dar corpo ad una difficoltà che per ora non sussiste.

Ridotta in questi termini la questione pare a me che sia molto più conveniente di passar oltre, e di rigettare l'emendamento.

Senatore Arnulfo. Prego il sig. presidente a voler interrogare il Senato se vuole permettermi ancora due parole, essendo la terza volta che parlo.

Presidente. Il Senato acconsente che si accordi per la terza volta la parola al Senatore Arnulfo?..

Diversi Senatori. Parli Parli!

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io non intendo di far altro, che di contrapporre alcune osservazioni a quelle dell'onorevole Senatore Gallina, il quale asserì che i debiti contratti dallo Stato non sono da considerarsi contrattuali.

Egli desume la prova della sua asserzione dacchè l'Editto del 1819 abbia avuto per unico scopo di soddisfare antichi creditori dello Stato.

Ed io ammetto che lo scopo principale di quell'Editto fu veramente quello di soddisfare creditori antichi da lungo tempo insoddisfatti; ma io deduco da ciò un ob-

bligo maggiore di mantenere le condizioni sotto le quali si vollero pagare. Ai creditori che da lungo tempo aspettavano i loro averi, si offrono, invece di danaro, titoli, rendite colla condizione che non saranno mai imponibili; domando se non sia questo un contratto, quando i creditori accettano i titoli?

Domanderò inoltre se non sia più stretto dovere di osservare le condizioni determinate per legge, quando lo Stato non potendo dare danaro, si sostituiscono per sovrana autorità titoli di credito?

Ma non compiutamente esatto è il dire che colla creazione del debito pubblico nel 1819 altro non si sia avuto in mira che di estinguere quei debiti, in quanto che trovo nel proemio dell'editto queste parole:

« Del quale debito pubblico conosciuti che siano per questo Editto la massa, gli assegnamenti, il sistema di amministrazione ed il fondo di estinzione ognor crescente e sempre intangibile, ciascheduno potrà valutarne la solidità ed apprezzare i sentimenti che ci hanno guidato in questa grandiosa operazione.

« Nè dubbio ci rimane che dalla cognizione stessa dei pesi e della religiosa esattezza nell'adempirvi, abbia ben tosto ad avvivarsi sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere Nazioni il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il sovrano ed i sudditi, tra il regno e le potenze straniere, e primo sostegno della monarchia restaurata. »

Vi era dunque un secondo pensiero in questa creazione del debito pubblico, quello cioè di far conoscere, di stabilire, di fondare il credito tanto nell'interno che all'estero.

Necessariamente, siccome non si avevano prestiti da contrarre allora, non poteva la legge dichiarare altro, ma si vede quale era lo scopo, quello cioè di aprire un gran libro il quale avesse a fianco di sé, mercè la legge, condizioni tali, da stabilire il credito interno ed esterno, onde poterne, occorrendo, usare.

Ma checchè ne sia delle disposizioni di questo Editto, le leggi, che l'onorevole Senatore Gallina meglio di me conosce, le quali vennero dappoi, e che ripeterono le stesse ed identiche condizioni della legge del 1819, e colle quali si chiesero i prestiti, non costituirono forse un contratto quando vi furono coloro che acquistarono i titoli relativi a tali prestiti?

L'onorevole Senatore dice che non è da trattarsi qui tale questione.

A me sembra che per l'appunto qui la si debba trattare per necessità, perchè il motivo dell'emendamento da me proposto è il contratto che stipulò lo Stato quando domandò danari a prestito con certe e determinate condizioni; dico poi che è un prestito contrattuale, poichè lo Stato non può stipulare un atto pubblico, nel modo in cui fanno i privati, ma da parte sua stipula mercè la legge che contiene le condizioni le quali, quando sono accettate collo sborso del denaro e ritiro dei titoli, costituiscono un vero contratto.

Quindi si tratta di vero contratto, di vere clausole con-

trattuali, le quali sono e debbono essere inviolabili anche quando la legge non le avesse dichiarate tali, poichè ciò è di diritto comune.

L'onorevole Senatore Gallina disse che non è da trattarsi in questa legge la questione dell'imponibilità o non delle rendite.

Mi permetta l'onorevole collega d'osservargli che se non vi fosse l'art. 3. nel progetto di legge, che stabilisce l'imponibilità, io converrei con lui che potesse non trattarsene; ma colle disposizioni dell'art. 3, della cui votazione appunto si tratta, egli è evidente che è d'uopo di discutere e determinare se debba o non, per i crediti antichi, ammettersi l'imponibilità delle rendite.

Relativamente all'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Giulini io dichiaro che, se non si accettasse quello che proposi io, dovrei consentire al suo, perchè parte da un medesimo principio; ma nel suo emendamento io trovo una disposizione molto più ampia, la quale verrebbe in certo tal qual modo a pregiudicare i diritti delle finanze per i debiti futuri, in quanto che si dichiarerebbero esenti da ogni imposta tutte le rendite del debito pubblico, tutti i debiti dello Stato.

Io trovo che tale sistema ha anche il suo lato buono, perchè colui che acquistò con quest'esenzione paga un tanto di più la rendita; quindi mentre io preferisco l'emendamento da me proposto, perchè è limitata la conservazione dei diritti, che incontrastabilmente si sono acquistati, aderirei al suo; ma se è vero che convenga di determinare coll'art. 3 che per i debiti da contrarsi non vi debba essere imponibilità, vi sarà maggior ragione per dire che per i debiti contratti sotto la condizione esplicita della non imponibilità si debba mantenere, il che giustifica l'aggiunta all'art. 3, l'oggetto del mio emendamento.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Giulini, poi l'avrà il Senatore Gioia.

Senatore Giulini. La cedo al Senatore Gioia.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Gioia.

Senatore Gioia. Io dirò brevissime parole, essendo le mie opinioni su questo argomento molto risolte e recise.

La questione che si suscita oggi non è nuova; essa ebbe già a preoccupare altre volte in altre occasioni il Parlamento.

L'illustre conte di Cavour, di sempre venerata memoria, ebbe pur egli a dare a siffatta questione una speciale attenzione, o mi consta che (in un'epoca non remota) interpellò uno dei più eminenti giureconsulti inglesi, sottoponendogli la questione stessa che viene oggi proposta, e mandandogli (si intende) copia delle leggi sarde riguardanti questo argomento.

La risposta inglese fu (mi rincresce che la mia povera memoria non mi permette di richiamare il nome del giureconsulto interpellato, ma il fatto lo ritengo per certo), che a termini delle leggi sarde, e dell'Editto in

specie del 1819, era certamente proibito di imporre direttamente e immediatamente la rendita; ma che non poteva essere proibito di imporre il patrimonio universale dei cittadini, e imponendo il patrimonio di colpire anche per indiretto le rendite che vi fossero comprese.

Questa fu la risposta che venne di Inghilterra, la quale io credo sia perfettamente giusta, perchè quanto è giusto che non si possa diminuire, sotto pretesto di tributo, l'interesse che fu promesso di pagare sul capitale somministrato, altrettanto sarebbe ingiusto, che mettendo una contribuzione generale sulla rendita, il ricco che avesse 100, 200, 300 mila lire in rendite dello Stato, non avesse a pagare nulla.

Supponete, o Signori, che si stabilisse quella tassa che è conosciuta sotto il nome di *income-tax*.

Credete voi che coloro i quali possedessero di queste rendite, non dovessero in nessun modo concorrere ai pesi dello Stato? Se ciò fosse dove andrebbe il grande principio, mercè il quale deve ognuno secondo la sua fortuna contribuire ai pesi e ai bisogni pubblici?

In verità questa sarebbe una grande ingiustizia, nè credo che fosse nel concetto dell'Editto del 1819, di arrecare una siffatta conseguenza.

Bisogna dunque distinguere quell'imposta che colpisce direttamente la rendita, e tende a diminuire il tasso promesso. E ciò certamente non si deve poter fare. E il nostro progetto di legge conferma o dichiara abbastanza che non dee farsi.

Ma io sostengo che anche a termini dell'Editto del 1819, le rendite possono essere per indiretto imposte, in quanto cioè non s'impongano come rendite, ma come parte integrale di patrimonio. Di che è evidente, che nè gli stranieri, nè i cittadini non potranno mai ricevere niuna gravezza. Non i primi, perchè il loro patrimonio non può essere colpito dalle nostre imposte. Non, i secondi, perchè non è gravezza, nè eccezionale nè ingiusta, concorrere ai pesi dello Stato secondo le ricchezze che si posseggono, qualunque sia il loro titolo e la loro origine.

E la mia conclusione pertanto è per respingere entrambi gli emendamenti proposti.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Le ragioni esposte assai bene, come era da aspettarsi dal signor Senatore Gallina, porterebbero, a me pare, alla soppressione dell'intero articolo 3.

Infatti non vi sarebbe più alcuna ragione di assumere impegno di non mettere un'imposta speciale sul debito pubblico, nè di stabilire che il pagamento non sarà ritardato o diminuito mai, perchè leggi consecutive potrebbero sempre far mutazione.

Certamente che la legge non è mai perpetua. Noi abbiamo aboliti non è molto i feudi in Lombardia, i quali avevano eminentemente il carattere di perpetuità.

Le rendite sono dichiarate perpetue, eppure è ricevuto generalmente che si fanno le conversioni, le quali ne diminuiscono l'importo. Io riconosco che il carattere

della perpetuità è sempre limitato e che gli Stati possono sempre in date circostanze modificare le loro leggi.

Però è certo che quando una legge organica è stabilita incute un gran rispetto e non è facile che venga toccata.

Questa legge imprime un grande carattere di solidità alla massima che il pagamento dell'interesse del debito pubblico non deve essere ritardato, ed io vorrei che fosse del pari dell'altra massima dell'esenzione dall'imposta. Noi dobbiamo stabilire delle norme alle quali possano adattarsi il maggior numero dei debiti pubblici italiani, perchè il grande interesse del momento è che scompaiano le distinzioni fra i debiti di diversa origine.

Se gli esaminiamo da vicino, troveremo che ciascuno di quei debiti ha carattere proprio, e dovrebbe rimaner distinto, onde per unificarli è d'uopo di adottare regole larghe o comprensive anche a costo di qualche scapito pel tesoro.

Perciò ritengo che l'emendamento da me proposto possa facilitare la grande opera dell'unificazione del debito nazionale.

Senatore **Galvagno**. Quant'io sono persuaso non potersi adottare l'emendamento proposto dall'onorevole signor Senatore Arnulfo, altrettanto io sono convinto non doversi aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Giulini.

Per verità io credo l'articolo 3° necessario in quantochè è detto in esso che le rendite pubbliche non saranno mai soggette a imposte speciali, e la rendita non potrà mai essere scemata o diminuita per qualunque causa.

Questa disposizione provvede al vero credito, al mantenimento del credito dello Stato, il quale non deve essere mantenuto solamente nello interno, ma deve spandersi in tutta l'Europa, deve essere mondiale.

Ora il creditore dev' essere persuaso che non gli si può dire esserci una legge che gli diminuisce gli interessi.

Ma dalle disposizioni dell'articolo 3° si potrebbe argomentare per conchiudere che il cittadino il quale ha rendite, non possa mai esser sottoposto a tributi in ragione della rendita, compresi anche la rendita che abbia sul debito pubblico? I cittadini sono tenuti alle imposte; quelli che non sono cittadini non ci sono tenuti, sono semplici creditori i quali hanno diritto certamente a non veder mai scemata e diminuita la rendita che venne loro promessa. Quindi io credo che sarebbe molto dannoso il sopprimere l'articolo 3°. Dovremo noi adottare l'emendamento del Senatore Arnulfo? Io convengo nelle osservazioni fatte dal Senatore Gallina, e dal Senatore Gioia; ma ve ne ha una che mi persuade più di tutte, ed è questa: che cosa facciamo noi colla istituzione del Gran Libro? Noi vogliamo avviciarci alla unificazione.

Ma se voi fate la distinzione che sarebbe portata dall'emendamento del Senatore Arnulfo, dove va la unificazione? Non esiste più. Ora un dilemma rende la cosa

più evidente. Quando avrete stabilito che per le rendite antiche non ci sarà mai imposizione, quando avrete fatto questa distinzione, quale sarà la conseguenza? Una delle due; o il corso sarà diverso, e allora addio unificazione; o il corso sarà identico, e vorrò dire che ai creditori poco importerà che un giorno possa venire una imposta generale sulle rendite. Quindi se vogliamo veramente con efficacia la unificazione del debito, togliamo qualunque traccia la quale possa distinguere un debito dall'altro.

E io credo che sarebbe non togliere ma stabilire in perpetuità una distinzione la quale deve essere abolita. Quindi io intendo di votare e contro la soppressione proposta dal Senatore Giulini, e contro l'emendamento proposto dal Senatore Arnulfo.

Senatore **Giulini**. Domando la parola per una spiegazione.

Io non ho domandato la soppressione dell'articolo 3°, ho detto solamente che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Gallina avrebbero condotto a sopprimere l'articolo 3°.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, si metterà ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Giulini, il quale è più esteso di quello del Senatore Arnulfo, perchè colpisce non solamente le rendite già create, ma tutte le altre indistintamente che si potessero creare.

Esso consiste nella soppressione dell'epiteto *speciale* alla parola imposta che si trova nell'articolo 3°.

Quindi se il suo emendamento venisse approvato, la frase rimarrebbe in questi termini: *venire assoggettate ad alcuna imposta*.

Rammenta il Senato che secondo il nostro regolamento la soppressione di una parte d'articolo non si mette a partito, ma bensì la parola di cui si propone la soppressione. Quindi metterò ai voti la parola *speciale*: chi vorrà mantenerla, s'alzerà; chi sopprimerla, rimarrà seduto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero nel compilare l'articolo 3 del progetto di legge sopra la istituzione del Gran Libro ebbe intendimento di dichiarare solennemente che la rendita pubblica non potesse mai essere colpita da qualsiasi speciale imposta. Non poteva però nel tempo stesso vincolare il legislatore a non colpire la ricchezza pubblica del Regno con un'imposta generale, perchè, come fu saviamente osservato da alcuni onorevoli Senatori, fra i quali dall'onorevole Senatore Gioia, sarebbe ingiusto che una parte della ricchezza pubblica non dovesse essere colpita in caso di bisogno pubblico e d'una imposta generale.

Quindi con questo aggettivo *speciale* intese dichiarare che il Governo assumeva fin d'ora l'obbligo di non porre alcuna imposta sopra la rendita pubblica; però, come dianzi diceva, non assicurava che questa parte di

ricchezza pubblica non potesse andarvi soggetta quando il bisogno lo richiedesse.

Ecco lo scopo che ebbe il Ministero e quindi esso non può accettare l'emendamento proposto, quello cioè di togliere la parola *speciale* al sostantivo *imposta*.

Presidente. Metto dunque ai voti la parola *speciale*.

Chi intende di conservarla, vale a dire di votare contro l'emendamento del Senatore Giulini, voglia sorgere. (Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento del Senatore Arnulfo il quale consiste in un'aggiunta da farsi all'art. 3, concepita dei seguenti termini: -

« Per le rendite prima d'ora create con più ampia esenzione dai tributi si osserverà il disposto dalle leggi relative. »

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo terzo.

(Vedi sopra)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 4. La prima assegnazione da farsi nel bilancio di ciascun anno sarà pel pagamento delle rendite che costituiscono il Debito pubblico. »

(Approvato).

« Art. 5. Alla estinzione del Debito pubblico provvederanno le leggi annuali dei bilanci. »

(Approvato).

« Art. 6. L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

« Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna Sessione.

« I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anco nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni parlamentari fino a nuova elezione;

« Di tre Consiglieri di Stato, a nomina del Presidente del Consiglio;

« Di un Consigliere della Corte dei Conti, a nomina del Presidente della medesima;

« Di uno dei Presidenti delle Camere di Commercio del Regno, a nomina del Ministro d'agricoltura, industria e commercio,

« Del segretario generale della Corte dei Conti. »

(Approvato).

« Art. 7. Il Presidente della Commissione sarà fra i componenti di essa nominato dal Re, sulla proposta del Consiglio dei Ministri.

« Essa Commissione pubblicherà ogni anno una relazione intorno all'Amministrazione del Debito pubblico dell'anno precedente, ed il Ministro delle finanze la presenterà al Parlamento. »

(Approvato).

« Art. 8. Il gran Libro sarà aperto e conservato presso una Direzione generale del Debito pubblico, dalla quale dipenderanno Direzioni speciali.

« Un duplicato sarà depositato presso la Corte dei Conti. »

(Approvato).

« Art. 9. Le rendite sono iscritte o a persona determinata od al portatore.

« Le prime sono rappresentate da titoli *nominativi*, le seconde da titoli al *portatore*. »

« Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta. »

(Approvato)

« Art. 10. I titoli *nominativi* consisteranno in un *certificato* dell'iscrizione della rendita.

« I titoli al *portatore* consisteranno in *cartelle* staccate da un registro a matrice.

« Ogni cartella avrà una serie di cedole (*vaglia* o *coupons*) pel pagamento della rendita in rate semestrali. »

(Approvato)

« Art. 11. Le *cartelle* sono a rischio e pericolo dei portatori.

(Approvato)

« Art. 12. Le iscrizioni *nominative* dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.

« Potranno farsi a nome di più minori o di altri amministrati, purchè siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore. »

(Approvato)

« Art. 13. Le iscrizioni a nome di minori, o d'altri amministrati, porteranno la menzione dello Stato e della qualità dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.

« I tutori, curatori od amministratori saranno responsabili della mancanza di tale indicazione. »

(Approvato)

« Art. 14. Le case di commercio dovranno iscrivero in nome della ditta, o ragion di banca o di commercio regolarmente notificata al Tribunale competente. »

(Approvato)

« Art. 15. L'Amministrazione del Debito pubblico riconosce soltanto l'individuo iscritto sul Gran Libro come proprietario dell'iscrizione *nominativa*. »

(Approvato).

« Art. 16. Le iscrizioni *nominative* potranno trasferirsi, dividersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al *Portatore* qualora non siano soggette a vincoli. »

(Approvato)

« Art. 17. Le iscrizioni al *Portatore* potranno dividersi, riunirsi e tramutarsi in *nominative* a semplice richiesta dell'esibitore. »

(Approvato)

« Art. 18. Le traslazioni delle iscrizioni *nominative* potranno effettuarsi:

« a) Mediante convenzione notarile o giudiziale;

« b) Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica. »

« La firma del dichiarante dovrà essere autenticata, per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio;

« c) Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per garantire l'identità e la capacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato.

« Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato. »

(Approvato).

« Art. 19. La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione. »

Senatore **De Monte**. È consegnato in questo articolo, e non poteva essere diversamente, che la traslazione si può operare anche per designazione di giudice passata in cosa giudicata. E per verità i giudicati sono tali cose che debbono essere rispettati, perchè su di essi sta gran parte dell'edificio sociale. Ma bisogna pure conoscere che i corpi giudiziarii colla loro giurisprudenza sogliono essere qualche volta latitudinarii, ed allora potrebbero portare un sconvolgimento piuttosto grave nel modo di trattare le questioni afferenti al Debito pubblico.

Ecco perchè, nel mentre io credo che abbiasi a fare omaggio ai giudicati, ed ammettere l'articolo per quello che importa ammissione di trasferimento per i fatti di un giudicato, crederei che dopo le parole *espressamente la ordini*, si debbano aggiungere le seguenti: *nei casi precisamente preveduti dalla legge*.

Ove si limiti alla giurisprudenza di applicare la legge nei casi che sopravvengono, o per quelli che dalla legge sono preveduti, allora non vi è nulla a temere. La giurisprudenza sa anche che un tribunale inferiore può essere chiamato a giusti principii dal tribunale superiore.

Ma se non mettiamo questo limite, credo che non potremo escludere quella latitudine, la quale, si voglia o non si voglia, si allontana sempre dal senso della legge.

Ecco, perchè io pregherei il Senato di volersi compiacere, ove trovi plausibile la mia osservazione, di accogliere l'aggiunta che ho l'onore di proporgli.

Presidente. Volendo proporre un emendamento, pregherei il signor Senatore di scriverlo, e deporlo sul banco della Presidenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero

non avrebbe molta difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore se non gli paresse superflua.

In verità il giudice non può fare ordinamento alcuno se non in quei casi che v'è autorizzato dalla legge.

Presupporre che un giudice possa pronunciare una sentenza che sia contraria al disposto della legge o peggio ancora pronunciare sentenza in casi in cui egli non abbia potestà di pronunciare, è presupporre cosa la quale non è legalmente possibile.

Quindi, questa aggiunta, essendo come dissi, superflua, io pregherei l'onorevole Senatore a voler ritirarla, perchè potrebbe accennare ad un sospetto relativamente all'amministrazione della giustizia, sospetto che non può verosimilmente sussistere.

Senatore **De Monte**. Dio mi guardi che io voglia imputare i magistrati, anche di un lontano sospetto. Ma è nella natura delle cose umane, che specialmente ove non siano casi espressamente designati per i quali si limiti l'arbitrio dei magistrati, il giudice, senza degenerare in abuso, senza appiccargli nota qualunque di eccesso, può ben vagare fra i limiti di un certo arbitrio. Sappiamo tutti, che anche nei Codici meglio compilati, e col maggiore accorgimento possibile, vi ha pure dei casi, delle questioni nelle quali non può non campeggiare l'arbitrio del Magistrato, arbitrio per il quale Tizio pensa ad un modo, Sempronio ad un altro, anche *utrumque rectum*.

Ma non è men vero che se noi possiamo dar leggi all'arbitrio senza dare taccia d'ingiustizia ai magistrati e non lo facciamo, noi saremmo forse cagione che sorgano ostacoli al regolare andamento del Debito pubblico e più specialmente all'applicazione dell'articolo in discorso.

Ecco perchè io penso che quando la legge stabilisce i casi espressi e dice ai magistrati: potrete pronunciare sentenze, ma secondo i casi preveduti, si allontana ogni arbitrio. Se la legge tace, allora ragionevolmente, secondo le particolarità dei casi che sopravvengono o possono sopravvenire, si può dar luogo allo arbitrio dei magistrati, senza taccia positiva di ingiustizia.

Eppurò io credo di dover persistere nell'emendamento che proposi al Senato.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Sono giustissime secondo me le osservazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli rispetto alla portata di questo emendamento, giacchè si verrebbe a determinare una cosa già per se stessa determinata, vale a dire che il magistrato non deve eccedere nella sua giurisdizione, nè deve provvedere là dove non ha autorità.

Preso da questo lato la questione, anche l'emendamento proposto non muta lo stato delle cose. Vi può essere il caso di qualche tribunale, il quale pronunzi sentenze che non sono d'accordo colla legge sul Debito

pubblico: ma io farò un'osservazione che è relativa al caso di provvedimenti giudiziarii, che hanno tratto all'amministrazione del Debito pubblico.

In quest'aula seggono parecchi onorevoli colleghi, i quali hanno preso parte all'Amministrazione del Debito pubblico e potranno meglio accertare e definire la cosa; io non posso parlarne che per un ricordo, il quale potrà essere più o meno esatto.

Pare a me essere avvenuto il caso, anzi parmi essere stato interrogato in proposito il procuratore generale di allora, di ordinati sequestri sopra rendite del Debito pubblico, i quali non sussistevano in faccia alla legge che ne regola l'amministrazione, e per cui non fu data esecuzione; vi furono richieste anche in via di processo criminale, e se non erro, credo che l'Amministrazione siasi rifiutata a dare esecuzione a giudicati di tribunali.

Capisco benissimo, che questo è un inconveniente, ma credo che è un inconveniente che nessuna legge può impedire di prodursi.

Dunque mi pare che l'emendamento proposto non fa che aggiungere precauzioni, ma non toglie le difficoltà: la legge non dà facoltà a nessun tribunale di fare cose che non debba. So avviene caso che nella sentenza di un tribunale sia qualche cosa di contrario al disposto della legge, allora sorge la necessità della cassazione; ma se l'Amministrazione ha l'autorità di non ubbidire a questa sentenza e di deferire la questione all'autorità superiore, io non vedo che inconveniente maggiore vi sia per l'avvenire di quello che vi fu per il passato.

Presidente. Leggerò l'emendamento che venne testè trasmesso dal Senatore De-Monte, per interrogare il Senato se l'appoggia, o no.

Consiste l'emendamento proposto dal Senatore De-Monte nell'aggiungere dopo le parole *giudicato che espressamente la ordini* le seguenti, *ne' casi precisamente preveduti dalla legge*. Dunque resterebbe così costrutta la frase: *passata in giudicato, che espressamente la ordini ne' casi precisamente preveduti dalla legge*.

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.
(Non è appoggiato).

Non siamo più in numero: domani metteremo ai voti l'articolo 19. Siccome questa legge non occuperà tutta la seduta, io proporrei al Senato di stabilire il suo ordine del giorno per domani, ammettendo in discussione anche quelle relazioni che furono distribuite oggi soltanto; esse non hanno ancora l'intervallo delle 48 ore, ma io credo che nelle circostanze attuali il Senato faccia opera degna nell'andare con più celerità.

Dunque se il Senato l'approva, l'ordine del giorno per domani sarebbe in questa conformità:

Al toco riunione negli uffizi per l'esame delle ultime leggi presentate dal Ministero; alle due continuazione della discussione attuale e discussione sui progetti di legge: 1. sull'abrogazione dei decreti del Ducato Parmense concernenti l'abolizione dei feudi; 2. maggiori

spese sul bilancio del 1860 per i lavori straordinari al cantiere di Livorno.

Se non vi è obiezione l'ordine del giorno si intenderà così fissato.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. È uso parlamentare che nelle occasioni nelle quali si tratta delle leggi delle imposte, di quelle dei bilanci e di qualunque legge finanziaria la quale possa abbracciare indirettamente tutte le questioni, il Parlamento possa udire discussioni le quali si riferiscono all'andamento generale delle cose dello Stato.

Occasione propizia a ciò sarebbe stata la discussione dell'autorizzazione conceduta al Ministero per riscuotere le imposte ancorchè non esistano i bilanci, ma la era cosa così urgente, che una tale mozione non pareva opportuna.

Verrà fra pochi giorni posto in discussione lo schema relativo al prestito da contrarsi.

Questa discussione, secondo gli usi parlamentari, siccome ebbi l'onore di dire, è una di quelle che abbracciano tutti gli interessi dello Stato.

Io crederei opportuno e mi propongo in quella occasione interrogare il Ministero sopra molte questioni amministrative ed economiche, e tanto più mi muove a ciò fare lo stato attuale delle cose, in quanto che le osservazioni fatte quest'oggi dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, che egli sta preparando i bilanci del 1862 mentre non sappiamo ancora che cosa siano quelli del 1861, non mi tranquillizzano sufficientemente sulle basi della compilazione dei nuovi bilanci.

Mi propongo, dico, di fare qualche osservazione intorno alle questioni generali, e pregare l'onorevole Ministro di Finanze e il Ministero a rispondermi sopra alcune interpellanze speciali; e scelgo appunto un argomento che nell'ordine costituzionale si adatta, perchè non intendo dare alle mie osservazioni nessuna importanza, nessuna solennità, ma solo avere alcuni schiarimenti sovra certe questioni che ora preoccupano l'animo di tutti.

Non è mio intendimento parlare di questioni politiche esterne, ma restringermi a questioni materiali finanziarie, morali ed economiche. Noi versiamo ora in circostanze gravissime; la questione estera ha veramente una gravità somma, ma quella interna non ha una gravità minore.

Oltre a ciò furono compiuti tanti atti, e fatte annessioni di province così ragguardevoli, che tutto il sistema economico viene per necessità a modificarsi; e si sa pure che nell'altro ramo del Parlamento si fecero proposte di legge concernenti le questioni amministrative economiche più importanti del Regno, e tuttora s'ignora se saranno mantenute o si lasceranno cadere.

Noi non possiamo nutrir la speranza di discutere presto i bilanci del 1861, e ci saranno presentati i bilanci del 1862 senza una discussione precedente in questa materia.

Il nuovo Ministero ha fatto dichiarazioni generiche

sul modo con cui intende di amministrare e ha pure formalmente protestato del suo proposito di informarsi costantemente allo spirito dello Statuto.

Quando il Ministero è composto di uomini così distinti e per dottrina, e per carattere, e per virtù pubbliche e private, ben si può esser certi che esso vorrà strettamente attenersi non solo alle leggi, ma eziandio allo spirito delle nostre istituzioni. Ma anche con questo più esplicito proponimento gli ordini costituzionali racchiudono in sé tante varietà nei modi di esecuzione, e tante ne sorgono di nuove, e tante altre ne vanno in disuso, che arduo riesce conformarsi in tutto e per tutto allo spirito loro.

Così, per esempio, abbiamo votato, e si è già votato nell'altro ramo del Parlamento, un gran numero di progetti di legge per maggiori spese e spese nuove, che non sono costituzionali, avvegnachè non erano portate nei bilanci. Tuttavia, non potendosi per la necessità delle cose fare in differente modo, parmi sia opportuno di non aspettare a giudicare queste questioni gravissime quando più non sia tempo di fare osservazioni sovraesse, nè di esaminarle, nè di modificarle.

Bisogna adattarsi alla forza del tempo, bisogna ubbidire ad una necessità; nè io intendo (il Ministero ne sarà ben persuaso) di muovere la minima difficoltà all'andamento suo, ma semplicemente avere spiegazioni,

nell'interesse suo, e nell'interesse pubblico, sul sistema che intende di promuovere e proseguire.

Proseguirè è appunto un articolo del programma, ma proseguire non è sufficiente in una materia così vasta, così complessa, intorno alla quale sorgeva il desiderio di moltissime cose, su cui si passò oltre, perchè eravamo occupati da maggiori; per conseguenza se le mie osservazioni non potranno giovare gran fatto a dilucidare la questione, varranno almeno a far sì che il Ministero nell'interesse suo medesimo, ci ponga ampi schiarimenti sull'ordine di quelle idee nelle quali vorrà continuare, acciocchè noi siamo in grado di vedere, ed esso in quello di sentire quale sia l'opinione di una parte del Parlamento, che certamente non può essere estranea a tutte queste questioni; perocchè, sebbene più particolarmente essa si occupi di questioni non finanziarie, non ha però rinunciato, e non vorrà rinunciare, credo, a portarvi anch'essa quelle considerazioni che crede necessarie.

Presidente. Mi duole che non vi sia presente alcuno dei Ministri.

Ma essi sicuramente prenderanno conoscenza delle osservazioni del Senatore Gallina sì nel rendiconto stampato, che nel processo verbale che domani si leggerà.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).